

modo. Vi sono talvolta dei rapporti continui tra una località appartenente ad un comune ed un'altra non appartenente al comune stesso; domanderei adunque che si potesse da chi mantiene questi rapporti commerciali spedire le proprie lettere ad impostare nell'altro comune.

Pongo ad esempio il caso in questi termini: a Firenze si impostano le lettere e si cavano dalle buche parecchie volte al giorno, invece nei comuni circconvicini le lettere vengono tolte una volta al giorno soltanto; ora, chi dimora in prossimità di Firenze ha interesse che le proprie lettere vadano spedite immediatamente. L'obbligare uno che abita a poche miglia da Firenze ad impostare le lettere, per esempio, a Sesto, porta per effetto che queste lettere sono ritardate di 24 ore.

Io dunque chiedo sia posta nell'articolo qualche espressione la quale dia libertà a chi intende di mandare le proprie lettere ad impostare a quella stazione dove sono più spesso levate e messe in corso.

PRESIDENTE. Favorisca di formulare la sua proposta.

Il deputato Menichetti ha facoltà di parlare.

MENICHETTI. Esaminando l'articolo 2 emendato dalla Commissione, io trovo che essa ha mantenuto l'articolo 2 stampato ed ha soppresso l'articolo 3.

L'articolo 3 diceva:

« Pei luoghi ai quali l'amministrazione delle poste non abbia ancora provveduto sarà da essa autorizzato il servizio di procacci comunitativi o privati, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali. »

Ora io trovo la soppressione di quest'articolo, ma di questa soppressione non me ne rendo ragione.

Infatti, se guardo al paragrafo terzo dell'articolo 2 che la stessa Commissione ha emendato, trovo:

« Le lettere ed i pieghi che un individuo, il quale abita un comune dove non ha un ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune in cui esiste un ufficio postale, al luogo di sua residenza. »

Ora io domanderei alla Commissione, ma piuttosto all'onorevole commissario regio, perchè soprattutto mi preme di sapere la sua opinione, dovendo essa servir di norma alla intelligenza ed applicazione della legge, domanderei: si è forse voluto comprendere sotto questa dizione quella disposizione che si comprendeva nell'articolo 3 che la Commissione ha soppresso? E lo domando inquantochè mi preoccupa molto il sapere se, intanto che si provvederà al servizio rurale, come ci faceva sperare l'onorevole commissario regio, potremo liberamente provvedervi da noi.

Per esempio, se io abito in una sezione di comune, in un villaggio, in un borgo ove non sia ufficio postale, potrò mandare le mie lettere in un'altra sezione di comune ove pure non vi sia ufficio postale? Secondo l'articolo 3, pareva che questo diritto fosse riservato; ma, soppresso l'articolo 3, non trovo nel paragrafo 3 dell'articolo 2, che vi ha sostituito la Commissione, parola che accenni a questo concetto. È per questo che io domandai al signor commissario regio una spiegazione sullo spirito non solo; ma anche sul modo di applicare questo articolo o paragrafo di legge.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

BARBAVARA, commissario regio. La mente della Commissione, nel proporre l'articolo di eccezioni, è quale i signori deputati che hanno parlato finora desiderano. La Commissione ed il Ministero han per principio che, dove non vi è ufficio di posta, il privato debba avere facoltà di provvedere al trasporto delle sue corrispondenze come meglio crede. Per il che, se l'eccezione proposta dalla Commissione non ispiegasse

bastantemente questo concetto, il Ministero e, non dubito, anche la Commissione, sono fermamente persuasi che si debba far luogo a questa disposizione perchè consentanea al principio della legge.

Io ritengo pertanto che l'articolo terzo del progetto sia compreso nelle eccezioni proposte dalla Commissione.

Rispondendo all'onorevole deputato Ginori-Lisci, io dirò che, quando si tratta di un comune dove non vi sia ufficio di posta, vi è perfetta libertà di andare ad impostare le lettere piuttosto nell'uno che nell'altro dei vicini comuni, come meglio accomoda.

Questa massima però non riguarda quei comuni dove esiste un ufficio di posta.

CONTI. Domando la parola.

BARBAVARA, commissario regio. Del resto debbo poi aggiungere che l'amministrazione delle poste, nell'ordinare i suoi uffici, ha sempre cura di farlo in modo che i comuni tutti serviti da uno stesso ufficio abbiano realmente interesse a convergervi.

Ad ogni modo, e per togliere ogni dubbio a questo proposito, il Ministero non ha difficoltà che l'articolo terzo sia proposto unitamente all'altro che ha tratto alle eccezioni.

MENICHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Busacca ha la parola.

CONTI. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Perdoni, il deputato Busacca è iscritto prima di lei.

GINORI-LISCI. Domando scusa, signor presidente, ma dovrei dire alcune parole, imperocchè m'avveggo che non sono stato inteso.

PRESIDENTE. Crede il deputato Busacca di cedere la facoltà di parlare al deputato Ginori-Lisci, perchè spieghi le sue intenzioni?

BUSACCA. Sì, purchè io possa parlar dopo.

GINORI-LISCI. Il signor commissario regio ha risposto alle mie osservazioni che la legge non vieta che si vada ad impostare una lettera in un altro comune, quando in un dato comune non siavi l'ufficio postale.

Ma non trattasi di questo; dico che nelle località di poca importanza il servizio postale non è fatto come nelle città. Ora può avvenire di alcuno che abiti presso una città, in un comune dove siavi un ufficio postale. Per questa circostanza può nascere in quel tale il desiderio di mandare ad impostare le sue lettere alla città. Domando adunque se la legge obbliga o non obbliga quell'individuo ad impostare le sue lettere in un ufficio postale, dove possono essere trattenute sino all'indomani prima di essere spedite. Secondo la risposta che mi fu data, non sarebbe permesso inviarle altrove.

SUSANI. Ma non è impossibile.

GINORI-LISCI. Secondo la risposta che mi fu data non sarebbe possibile.

SUSANI. Chiedo di parlare per una mozione.

Spero che non si farà più luogo a discussione quando si saprà che la Commissione non ha mai inteso di togliere l'articolo 3, e che fa adesione alla proposta del commissario regio di trasportarlo in seguito alle eccezioni contenute in quest'articolo.

Mi pare che con ciò si sia data ampia soddisfazione a tutti coloro i quali temevano la soppressione dell'articolo 3, soppressione che la maggioranza della Commissione, lo ripeto, non ha mai proposto.

GINORI-LISCI. Ne parleremo allora.

SUSANI. Ma no, perchè ne facciamo fin d'ora il trasporto.